



Decreto federale concernente l'acquisto di nuovi aerei da combattimento

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 28 capoversi 1^{bis} lettera c e 3 della legge sul Parlamento del 13 dicembre 2002¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 giugno 2019²,

decreta:

Art. 1

¹ Il Consiglio federale è incaricato di rinnovare i mezzi per la protezione dello spazio aereo mediante l'acquisto di nuovi aerei da combattimento.

² L'introduzione dei nuovi aerei da combattimento dovrà essere conclusa entro la fine del 2030.

Art. 2

L'acquisto di nuovi aerei da combattimento dovrà essere realizzato nel rispetto dei seguenti parametri fondamentali:

- a. il volume finanziario massimo è di 6 miliardi di franchi (stato: Indice nazionale dei prezzi al consumo. Gennaio 2018);
- b. le imprese estere che ricevono commesse nel quadro dell'acquisto devono compensare il 60 per cento del valore contrattuale mediante l'assegnazione di mandati in Svizzera (affari offset), di cui il 20 per cento mediante affari offset diretti e il 40 per cento mediante affari offset indiretti nel settore della base tecnologica e industriale rilevante in materia di sicurezza;
- c. l'acquisto è proposto all'Assemblea federale nel quadro di un programma d'armamento.

¹ RS 171.10

² FF 2019 4229

Art. 3

L'acquisto di nuovi aerei da combattimento è coordinato sotto il profilo temporale e tecnico con l'acquisto parallelo di un sistema per la difesa terra-aria a lunga gittata.

Art. 4

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo.